

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

54° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1975

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Discussione e rinvio:

« Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale » (1481)
(D'iniziativa dei senatori Medici ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 739, 743, 749 e <i>passim</i>
BALBO	745
BUCCINI	744
DE MARZI	748
DEL PACE	746, 747
FELICI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	752
PITOLESE	745
TEDESCHI Franco	747
TORTORA	747
ZANON, relatore alla Commissione	739, 746 750 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 10.

ZAVATTINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale » (1481),
d'iniziativa dei senatori Medici ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale », d'iniziativa dei senatori Medici, Zanon, Scardaccione, Benaglia, Rossi Doria, Spadolini, Valitutti e Tanga.

Prego il senatore Zanon di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ZANON, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi è estrema urgenza di regolamentare la professione di dottore agronomo e di dottore forestale. Premetto subito che, per quanto concerne il dottore agronomo, esiste attualmente un regolamento che è stato emanato nel novembre del 1929, ossia in un'epoca in cui

vige un altro regime e in cui effettivamente la professione di agronomo aveva un'altra configurazione, sia come piano di studi, sia come attività. Non esiste, invece, alcun regolamento per la categoria dei dottori forestali, una categoria che ha assunto sempre maggiore importanza negli ultimi tempi.

Tutte le altre categorie per le quali sono previsti gli albi professionali (e cito, per rimanere nell'ambito delle categorie tecniche, gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i geologi, eccetera, lasciando da parte le categorie ben note di liberi professionisti come quelle dei medici e degli avvocati), hanno ottenuto nel giro di questi ultimi anni dei regolamenti nuovi e moderni, concordati sempre attraverso l'ufficio VII del Ministero di grazia e giustizia, che attua il controllo e la vigilanza sugli ordini e sugli albi professionali.

Quindi, è evidente che ci troviamo in una situazione estremamente anacronistica, e direi anche molto ingiusta nei confronti della categoria dei forestali. Con ciò credo di avere chiarito in anticipo perchè una serie di parlamentari ha ritenuto opportuno presentare il disegno di legge e perchè si è voluto, da parte della Presidenza del Senato, riconoscere il carattere di urgenza al disegno di legge stesso.

Innanzitutto il vecchio regolamento del 1929, ormai largamente superato come impostazione, non tiene conto delle nuove competenze che ha acquisito la categoria e del nuovo piano di studi. Porto subito degli esempi molto chiari: nel 1929, chi parlava di pianificazione, chi dava il giusto peso alla programmazione economica? Quale ruolo rivestiva l'ecologia, la tutela dell'ambiente, eccetera? Nel frattempo, queste discipline hanno assunto un'importanza estrema nell'ambito della vita della nazione e formano oggetto dell'attuale piano di studi, relativo alla professione delle due categorie in questione.

Basta già questo, per capire quanto sia necessario integrare il vecchio regolamento. Ma vi è di più: quale ruolo rivestiva la meccanica agraria o l'irrigazione in quel periodo? Queste discipline sono attualmente mol-

to importanti e costituiscono una notevole parte della libera attività delle due categorie.

Ho già accennato che la categoria dei forestali, che oggi conta più di 1.500 elementi in tutta Italia, si trova addirittura sprovvista di un ordinamento e di una regolamentazione della propria attività professionale.

Si è ritenuto opportuno, elaborando un nuovo regolamento e presentandolo in questa sede, discuterlo e concordarlo prima in sede di Ministero di grazia e giustizia, innanzitutto perchè venisse intonato agli altri ordinamenti professionali vigenti; in secondo luogo perchè, essendo il Ministero di grazia e giustizia competente ad esercitare la vigilanza e la tutela, non fosse in contrasto con i principi generali che oggi vengono adottati in quella sede. Posso, quindi, anticipare che esiste praticamente un accordo concreto con l'ufficio che ho citato prima.

L'attuale testo che viene presentato è stato, come dicevo, adeguato un po' agli ordinamenti di altre professioni, con delle piccole varianti che sono apparse necessarie, anche in considerazione di speciali caratteristiche che hanno le due categorie e che sono insite nell'esercizio della loro professione. E qui debbo anche anticipare che una parte del testo al nostro esame è stata varata proprio a seguito degli ultimi colloqui avvenuti in sede di Ministero di grazia e giustizia e in sede di Comitato dei presidenti degli Ordini professionali italiani. Si tratta precisamente di quella parte riguardante l'elenco speciale, perchè il testo prevede, assieme all'albo vero e proprio, un elenco speciale aggiuntivo per i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Questo è stato sempre un argomento molto scottante, che ha anche creato notevoli difficoltà in passato, difficoltà se non altro di interpretazione. L'orientamento attuale, anche da parte del Ministero, è quello di permettere l'iscrizione dei funzionari agli albi, però con una annotazione a margine che li distingua chiaramente dagli altri iscritti. Ciò in considerazione del fatto che vi è una serie di competenze assegnate già a questi pubblici funzionari (per esempio gli incarichi giudiziari, i collaudi) e che nell'eserci-

zio di tale attività i funzionari stessi non sarebbero sottoposti alla vigilanza se non risultassero iscritti all'albo e quindi regolarmente anche inseriti nelle norme che qui prevediamo.

Questo è il motivo per cui, in ultima analisi, è prevalsa la tesi di permettere l'iscrizione all'albo a queste categorie di professionisti, ma di limitare l'esercizio effettivo della professione. Con ciò si viene fortunatamente anche a chiarire il vecchio dubbio: possono o non possono essere iscritti all'albo questi elementi? Fino a che punto è permesso questo esercizio, in qual modo lo si può controllare? Infatti, creando un albo unico con l'annotazione a margine, che li definisce chiaramente come non abilitati, di norma, all'esercizio della professione, ma abilitati solo per quei specifici compiti che la legge prevede, viene eliminato un grosso dilemma che ha assillato fino ad oggi i vari ordini professionali.

Questo è il quadro introduttivo, che forse potrebbe essere sufficiente a chiarire il motivo per cui si è voluto presentare il disegno di legge dando allo stesso carattere di urgenza.

L'articolo 1 è quello fondamentale, perchè introduce il concetto che le categorie degli agronomi e dei forestali vengono iscritti all'albo professionale. Preannuncio che in detto articolo dovranno essere soppresse le parole riferentisi all'elenco speciale, perchè nell'ultimo accordo con il Ministero competente questo non è stato più previsto. All'articolo 3, poi, si avrà la specificazione di come s'intende distinguere i dipendenti di pubbliche amministrazioni dagli altri professionisti.

L'articolo 2 è quello di base, direi, perchè riporta le varie competenze assegnate al dottore agronomo e al dottore forestale, non limitando le competenze stesse alla progettazione, studio, direzione delle varie opere di miglioramento fondiario e di costruzioni rurali, oppure di stima e collaudo, ma estendendole alla meccanica agraria (che oggi ha un ruolo importantissimo), alla difesa del suolo e alla prevenzione dei danni (che noi sappiamo quanta importanza abbiano), ai lavori relativi all'ecologia forestale e connessi, alla pianificazione, sempre limitatamen-

te all'ambiente rurale, alla tutela dell'ambiente, che necessariamente deve disporre di una categoria professionalmente qualificata che se ne occupi, e alla tutela del paesaggio.

Credo che venga prevista una serie veramente moderna di competenze in relazione all'attuale piano di studio, in relazione alle attuali esigenze della nostra economia.

L'articolo 3 è anch'esso sostanziale, perchè si collega all'articolo 1 e stabilisce che per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale è obbligatoria l'iscrizione nell'albo, il quale comprende una sezione (e questo è giusto, trattandosi di due lauree distinte) per il dottore agronomo e una sezione per il dottore forestale. A questo punto viene prevista una innovazione, nel senso di aggiungere una annotazione a margine che attesti la situazione giuridico-professionale dei dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione. Infatti, l'articolo suonerebbe in questi termini: « I dottori agronomi e i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale ».

« Per gli incarichi speciali che potessero essere loro conferiti in deroga al suddetto divieto essi dovranno sottostare alla disciplina dell'Ordine ».

Questo, diciamo, regola abbastanza bene tale delicato settore. Il resto, poi, viene lasciato inalterato, così come risulta dal testo che avete dinanzi. Questi due emendamenti sono quelli sostanziali rispetto al testo presentato.

All'articolo 4 si parla dell'obbligo del segreto professionale, sul quale non ritengo di dovermi dilungare.

All'articolo 5 si parla della vigilanza sull'esercizio della professione. Essa più o meno è già in atto ed è uguale a quella prevista per gli altri Ordini.

Gli articoli 6, 7 e 8 parlano, rispettivamente, degli incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche, della riscossione dei contributi e del personale del Con-

siglio nazionale e degli Ordini. Al riguardo non ho particolari osservazioni da fare.

Passando al titolo II, l'articolo 9 tratta delle circoscrizioni territoriali e della personalità giuridica degli Ordini provinciali.

L'articolo 10 parla della composizione del Consiglio dell'ordine, che è in relazione al numero degli iscritti, perchè a seconda che ci siano più o meno iscritti varia anche il numero dei componenti dei vari Consigli provinciali.

All'articolo 11 si parla delle cariche del Consiglio e della validità delle sedute; all'articolo 12 delle attribuzioni del Presidente.

L'articolo 13 tratta delle attribuzioni del Consiglio. Al punto c) di tale articolo bisognerà, poi, sopprimere le parole: « e dell'elenco speciale » che, come ho già detto, non è più previsto.

L'articolo 14 regola la decadenza dalla carica di membro del Consiglio e la sostituzione.

Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 regolano lo scioglimento del Consiglio, l'assemblea ordinaria degli iscritti, l'assemblea per l'approvazione dei conti, l'assemblea straordinaria; tutte norme, queste, che sono collaterali, per così dire, a quelle degli altri Ordini professionali. Lo stesso dicasi per l'articolo 19, che tratta dell'assemblea per l'elezione del Consiglio, e dell'articolo 20 che regola la costituzione di nuovi Ordini. A quest'ultimo articolo bisognerà procedere alla soppressione delle parole: « e dell'elenco speciale ».

Il titolo III, all'articolo 22, regola l'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, perchè tutti gli Ordini provinciali hanno, poi, un loro organo comune, centrale, nazionale, che è l'Ordine nazionale, il quale funge da organo consultivo ed un po' anche di vigilanza dei vari Ordini provinciali.

All'articolo 26 bisognerà a procedere alla soppressione, sia al punto g) che al punto h), della dizione « elenchi speciali ».

L'articolo 27 regola l'elezione del Consiglio dell'ordine nazionale. In relazione a tale articolo si propone un emendamento al terzo rigo, cioè dopo la disposizione che il Consiglio di ogni ordine elegge un candidato iscritto nell'albo, si dovrebbe aggiungere « che può essere anche scelto fra gli iscritti

di altri Ordini », perchè trattandosi di un Ordine nazionale è evidente che non possiamo limitare la rosa dei candidati agli iscritti di ciascun albo provinciale, ma ci deve essere la possibilità di sceglierli anche fra altri Ordini provinciali, in modo da dare una giusta rappresentanza e una certa convergenza di voti. Io posso dirvi, per esempio, che a Bolzano non abbiamo mai avuto un consigliere nazionale, ma abbiamo sempre appoggiato il candidato di Padova, tanto per specificare. E quindi il Veneto, più o meno, ha sempre fatto una convergenza di voti su questo candidato padovano. Lo stesso dicasi per l'Emilia, per la Toscana, dove magari hanno trovato delle convergenze su Firenze o su Siena. È giusto, quindi, per evitare ogni possibilità di equivoco, precisare che il candidato può esser scelto anche fra gli iscritti di altri Ordini provinciali.

L'articolo 28 regola le incompatibilità e l'articolo 29 regola la comunicazione delle decisioni.

Per quanto concerne il titolo IV, che concerne l'iscrizione nell'albo, il trasferimento e la cancellazione, debbo fare presente tutta una serie di piccoli emendamenti concordati all'ultimo momento anche con l'ufficio VI del Ministero di grazia e giustizia. In particolare, all'articolo 30, che regola il contenuto dell'albo, bisogna sopprimere le parole: « e dell'elenco speciale » nel titolo, « e dell'elenco speciale » nel primo comma, « o nell'elenco speciale » nel secondo comma. Occorre, infine, sopprimere tutto l'ultimo comma, sempre dello stesso articolo 30, perchè non ha più ragione d'essere.

All'articolo 31, sempre nel titolo, si devono sopprimere le parole: « o nell'elenco speciale »; le stesse parole vanno sopresse nel primo comma e al punto e). Si propone, poi, di aggiungere un punto f) che recita: « f) precisare il proprio stato giuridico professionale ». Ciò è necessario per fare l'annotazione a margine prevista all'articolo 3. Sempre all'articolo 31, all'ultimo comma, vanno sopresse le parole: « o dall'elenco speciale ».

Resta invariato l'articolo 32, mentre all'articolo 33 va fatto lo stesso emendamento, cioè si devono sopprimere le parole: « o elen-

chi speciali » sia nel titolo che nel primo e secondo comma e si devono aggiungere le altre, nel titolo. « variazione dello stato giuridico professionale », questo sempre in relazione all'articolo 3.

L'articolo 34, al punto a), va modificato nel senso che si devono aggiungere le parole: « ai commi a), b), c), d), e) dell'articolo 31 »; mentre si propone di sopprimere tutto il punto b), in quanto non ha più motivo di essere.

L'articolo 35 regola la reinscrizione, ed anche qui vanno soppresse le parole: « o dall'elenco speciale » mentre l'articolo 36 detta le norme per la comunicazione delle deliberazioni del Consiglio.

Il titolo V regola le sanzioni disciplinari. Qui ci troviamo in pieno adattati agli altri ordinamenti recentemente emanati.

All'articolo 41 vi sono delle piccole modifiche da apportare, cioè in questo caso non si deve parlare di sospensione dall'albo, ma di sospensione dall'esercizio professionale; e ciò è una conseguenza degli articoli precedenti. Questa modifica va fatta nel titolo, nel primo comma, nel secondo comma e nell'ultimo comma.

All'articolo 53 vanno soppresse, al primo comma, le parole: « o dall'elenco speciale ».

Il titolo VI, che tratta delle impugnazioni, ricalca quanto previsto per lo stesso argomento dagli altri ordinamenti.

Il titolo VII regola gli onorari, le indennità e le spese. E qui vi è una novità sostanziale, novità che ormai era necessaria. Esistevano dei regi decreti che determinavano le tariffe professionali, e vi è sempre stata grande contestazione se queste tariffe erano da considerarsi orientative, o massime, o minime. Quindi c'era bisogno estremo di chiarire una volta per tutte qual è la portata di queste tariffe, e l'articolo 59 finalmente dice ora, chiaramente, che le tariffe degli onorari costituiscono minimi inderogabili. Pertanto è chiarito una volta per sempre che è il livello inferiore, secondo il quale gli iscritti all'albo devono formulare le proprie parcelle di onorari.

Il titolo VIII contiene le disposizioni transitorie e finali, che poi sono riportate — ve lo dico subito — dal vecchio regolamento,

perchè non è cambiato praticamente nulla; cioè, tra l'altro, dà l'abilitazione anche a chi prima del 1924 abbia conseguito il diploma di dottore in scienze agrarie e forestali all'Istituto agricolo e forestale di Vienna. Questa era una norma già contenuta nel regolamento del 1929 e, come potrete ben capire, riguarda un minimo numero di iscritti perchè ormai sono quasi tutti in stato di « quiescenza permanente ». Riguarderà, quindi, quei pochi colleghi sopravvissuti alle vicissitudini degli ultimi decenni.

Ciò detto, credo di avere illustrato sufficientemente, per quanto riguarda almeno un quadro molto generale, questo disegno di legge. Avete visto, cioè, che esso si sforza di adattare l'esercizio professionale, la vigilanza sugli albi, la tenuta degli albi e l'attività degli ordini a quella che è la normativa moderna, già in atto in tutte le altre professioni, superando una situazione anacronistica che escludeva metà della categoria, addirittura, da una regolamentazione, che escludeva notevoli nuove competenze acquisite attraverso nuovi ordinamenti di studio più moderni e più adeguati alla realtà, ed adattando anche quest'ordinamento a quella che è la nuova situazione giuridica e politica del nostro paese.

Quindi io credo che si tratta di un disegno di legge che può trovare il vostro consenso. Vi prego soltanto, alla fine di questa mia esposizione, che anche da parte vostra trovi la necessaria comprensione, e sia tenuto conto del carattere di urgenza che si è riconosciuto al provvedimento.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Zanon per la sua relazione circostanziata e pertinente, che deriva anche da un approfondito esame, nelle sedi competenti, dell'intero provvedimento.

Richiamandomi a quanto detto dal senatore Zanon, si tratta di un atto di giustizia che si compie, perchè non si comprende per quale motivo queste due categorie professionali — agronomi e dottori forestali — non debbano avere un regolamento aggiornato per l'esercizio della loro professione.

In secondo luogo, come giustamente ha richiamato il senatore Zanon, mi pare che, sul-

9ª COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

lo sfondo ed in coerenza con altri provvedimenti che abbiamo varato e, con altri che abbiamo all'esame — mi riferisco alla difesa del suolo, alla protezione della natura, ai parchi nazionali, eccetera — più che mai si rende indispensabile e necessaria una regolamentazione giuridica di queste due categorie.

In terzo luogo, mi permetto qui richiamare che laddove, fino a non molto tempo fa, avevamo un'unica facoltà universitaria di scienze forestali, quella di Firenze, oggi ne abbiamo tre, cioè, oltre alla prima, una a Bari ed un'altra a Padova. E si riscontra veramente che coloro che escono da queste tre università, in numero maggiore rispetto al passato, oggi si trovano, anche in assenza di altre destinazioni, nella situazione di una categoria che non ha una propria regolamentazione, la quale diviene urgente anche sullo sfondo di una loro utilizzazione che è divenuta più ampia ed importante.

Ciò detto, dichiaro aperta la discussione generale.

B U C C I N I. Ritengo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che nessuno possa dubitare dell'utilità di una moderna regolamentazione giuridica per la professione dei dottori agronomi e forestali. Penso però che, pur avendo avuto noi assegnato il disegno di legge in sede redigente (il che sollecita molto l'iter del provvedimento), sia necessario chiarire alcune questioni, perchè dobbiamo cercare di approvare un disegno di legge che non indulga a tentazioni corporative. Nella realtà del nostro paese, infatti, spesso l'autonomia viene confusa con la sovranità; bisognerebbe fare in modo che la categoria costituisca e gestisca autonomamente il proprio ordine professionale, prevedendo però la vigilanza da parte dello Stato.

Vorrei fare alcune osservazioni che, pur essendo di carattere generale, ineriscono ad alcuni punti del provvedimento. Desidererei perciò chiedere dei chiarimenti al senatore Zanon, di cui ho apprezzato la lucida e sintetica relazione.

Nessun ordine professionale (mi riferisco in particolare a quello degli avvocati e ad al-

tri) è persona giuridica; non riesco perciò a capire la ragione dell'attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico agli ordini provinciali. Tale attribuzione potrebbe essere giustificata solo nel caso degli albi chiusi, alla pari degli altri ordini professionali: in una certa zona, per esempio, essendo necessari 12, 15, 100 agronomi per soddisfare determinate esigenze, si fa un concorso per ottenere l'iscrizione all'albo.

Vorrei anche chiedere chiarimenti a proposito del principio stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2. Secondo il predetto principio, i dottori agronomi e forestali possono esercitare altre attività professionali; potremmo allora dire che l'avvocato può fare pure il medico e viceversa. Non so quindi quale portata possa avere tale principio.

L'articolo 5, che concerne la vigilanza sull'esercizio della professione, dice: « L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso ».

Ritengo che i compiti di vigilanza sull'esercizio della professione, potrebbero essere svolti, in luogo del Ministero di grazia e giustizia, dal Consiglio nazionale dell'Ordine. Vorrei però che a tale riguardo il relatore mi fornisse dei chiarimenti.

Non sono d'accordo per quanto riguarda la determinazione delle tariffe, perchè nell'articolo 59 si prevede soltanto un livello minimo degli onorari per le prestazioni dei dottori agronomi e forestali. In tutte le professioni infatti esistono un livello minimo ed un limite massimo, entro i quali possono variare le tariffe per le prestazioni effettuate; gli onorari perciò possono aumentare o diminuire a seconda della difficoltà del caso.

È necessario quindi, a mio parere, rivedere l'articolo 59; occorre stabilire anche un limite massimo delle tariffe professionali per

9ª COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

poter salvaguardare così gli interessi dei consumatori.

P I S T O L E S E . Ritengo anche io che sia opportuno riordinare l'esercizio della libera professione in materia agraria e forestale.

Il senatore Zanon, nella sua relazione, si è soffermato soprattutto sulla necessità di attuare la modifica, proposta dal Ministero di grazia e giustizia, per quanto concerne i dottori agronomi e forestali dipendenti dallo Stato e da enti pubblici, per i quali, in luogo dell'elenco speciale originariamente indicato, si prevede l'iscrizione nell'albo professionale con un'apposita annotazione che limita l'esercizio delle attività professionali.

Ritengo che, qualora si realizzi la predetta modifica, possano sorgere delle contraddizioni. Si tratta del resto di un problema che riguarda tutti i professionisti dipendenti dallo Stato e da enti pubblici. Ho esperienza diretta di quanto avveniva anche al Banco di Napoli, dove abbiamo la categoria speciale di dottori in agraria con funzioni prettamente professionali.

A me sembra che il sistema delle modifiche proposte dal relatore non risponda realmente alle esigenze della categoria. Non ritengo pertanto sia giusto che tutti i dottori agronomi e forestali, dipendenti dallo Stato o da enti pubblici, possano ottenere l'iscrizione all'albo professionale qualora ne facciano richiesta. Al Banco di Napoli, per esempio, ci sono circa duecento impiegati dottori in agraria, che non esercitano però l'attività professionale, tanto è vero che si è arrivati a creare un ruolo speciale di dottori agronomi che comprende coloro i quali svolgono solamente funzioni professionali.

Si tratta di un problema, ripeto, che riguarda tutti i professionisti dipendenti da enti pubblici; vi è, ad esempio, un disegno di legge alla Commissione giustizia, presentato dal senatore Viviani, riguardante il riordinamento delle libere professioni degli avvocati dipendenti dallo Stato e da enti pubblici. Non tutti i laureati in agraria esplicano, negli enti statali funzioni professionali, perciò l'iscrizione all'albo può avvenire solo a condizione che l'ente chieda che il suo di-

pendente sia iscritto al ruolo speciale e dichiarare che svolge funzioni esclusivamente professionali. I laureati in legge, ad esempio, anche se sono procuratori legali, non possono qualificarsi professionisti dipendenti da enti pubblici, se non esercitano la professione. La pubblica amministrazione deve stabilire i ruoli speciali per coloro che sono laureati in agraria o in scienze forestali e che svolgono funzioni di tipo professionale.

Sarebbe utile esaminare la questione riguardante il diritto o meno alla pensione dei dottori agronomi e forestali, mi pare però che non sia stato ancora previsto alcun trattamento pensionistico.

Per quanto riguarda alcune considerazioni fatte poco fa dal senatore Buccini, devo dire di essere d'accordo sull'autonomia dell'ordine professionale. Sarebbe infatti assurdo attribuire la personalità giuridica di diritto pubblico agli ordini provinciali, tanto è vero che dal disegno di legge sul parastato, del quale discuteremo domani, sono esclusi gli ordini professionali. È evidente che già nella legge sul parastato si è voluto stabilire che gli ordini professionali non sono enti pubblici, e quindi sono esclusi da ogni disciplina di tal genere.

La vigilanza sull'esercizio della professione penso sia opportuno che venga effettuata dal Ministero di grazia e giustizia, anche perchè si tratta di un organo dello Stato che deve verificare la validità o meno delle tariffe professionali. Lo Stato non può disinteressarsi del fatto che una categoria di persone percepisca compensi eccessivi e che non rispondono alle pubbliche esigenze. Lo Stato sovrano deve convalidare le iniziative autonome dell'ordine professionale.

B A L B O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo sia necessario procedere ad una regolamentazione dell'attività dei dottori agronomi e forestali che si coordini in modo armonico con quelle esistenti per le altre professioni tecniche.

Nel disegno di legge al nostro esame, per quanto riguarda la determinazione delle tariffe, è previsto soltanto un limite minimo degli onorari per le prestazioni effettuate. Ri-

9^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

tengo, al riguardo, sia utile stabilire anche un livello massimo. Bisognerebbe cercare di evitare che si ritorni a discutere sul provvedimento una volta approvato. Si può appunto impedire tale inconveniente qualora ci si riferisca alla regolamentazione di tutte le altre categorie professionali.

Attualmente abbiamo in tutti i settori un eccesso di laureati. Tale eccedenza, rispetto alla possibilità di effettiva utilizzazione nella professione, esiste anche nel settore in esame. Proporrei, pertanto, di limitare l'iscrizione all'albo a coloro che effettivamente svolgono attività professionali. È necessario escludere dall'Ordine coloro che, pur essendosi laureati nelle Università che rilasciano la laurea in agraria e in scienze forestali, svolgono mansioni diverse da quelle per le quali hanno studiato.

DEL PACE. Che sia giusto regolamentare in maniera moderna anche questa categoria professionale, non vi sono dubbi, anche se si tratta di una categoria che da lungo tempo è stata regolamentata, che ha i suoi compiti specifici, ad eccezione, naturalmente, dei forestali. Per questi, tuttavia, bisogna tener presente che, fino a quando la facoltà universitaria relativa alla disciplina forestale era una sola in tutta Italia, i laureati difficilmente esercitavano la libera professione perchè erano quasi tutti dipendenti o dello Stato o degli Ispettorati ripartimentali delle foreste. Quindi, non si poneva il problema. Oggi, sono d'accordo col senatore Balbo, c'è un boom di laureati, per cui vi è l'esigenza che anche i dottori forestali siano inquadrati in un albo professionale.

Sono anche d'accordo che bisogna fare presto, però non credo che vi sia quell'urgenza di risolvere il problema che qui viene prospettata. Bisogna valutare seriamente come stanno le cose; e credo che un disegno di legge, composto di 63 articoli, non lo si possa varare nel giro di una seduta e con una relazione che, per quanto brillante e apprezzabile possa essere, pone tuttavia una serie di problemi.

Quando si dice per esempio, che l'unico elemento innovativo che introduce il disegno di legge è l'iscrizione all'ordine profes-

sionale anche per coloro che sono dipendenti di enti pubblici, è chiaro che il discorso impone una meditazione. Quali sono i motivi di questa innovazione? Si tratta forse dei collaudi? Ecco che il problema ci porta a riprendere la lunga discussione che esiste già nello stesso ambito del Ministero dell'agricoltura, a proposito dei tecnici amministrativi o di altro personale del genere.

Bisogna, ripeto, valutare seriamente i problemi che il disegno di legge pone e che possono sorgere, tenendo presente, peraltro, che la 2^a Commissione non ha ancora espresso il suo parere.

Un'altra questione che intendo sollevare riguarda l'articolo 2. Se consideriamo quelli che sono i compiti previsti all'articolo 2 rispetto ai compiti previsti nel regolamento del 1929, abbiamo la sensazione di essere passati dai primordi all'era spaziale. Addirittura, con una formula alquanto strana, si prevede che il dottore agronomo può elaborare i piani regolatori. Questa è la sostanza!

ZANON, relatore alla Commissione.
Se si tratta di zona rurale!

DEL PACE. Non è specificato, perchè si parla di città-campagna. Questa questione è molto delicata, perchè non investe soltanto i dottori agronomi, ma investe altri liberi professionisti che hanno interessi e competenze ben diverse, anche per le lauree conseguite e per gli studi compiuti, e che possono sentirsi danneggiati da una formulazione affrettata. Del resto, sulla questione delle competenze dei dottori agronomi, questo ramo del Parlamento aveva già approvato un'altra proposta di legge, che nell'altro ramo del Parlamento, a ragione o a torto (non voglio dare dei giudizi), è stata bloccata.

Le altre questioni che volevo richiamare le ha già sollevate il senatore Balbo. Tutti quelli che sono intervenuti, in sostanza, hanno detto che non tutto è facile e può essere approvato subito; ognuno ha osservato che vi sono dei punti che lasciano perplessi e richiedono un esame approfondito.

Sono d'accordo sul riconoscimento del carattere giuridico del Consiglio dell'ordine

9^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

Dobbiamo stare attenti, però, perchè anche gli altri faranno la stessa richiesta.

Anche per quanto riguarda i compensi, sono d'accordo sul minimo e sul massimo quando si tratta di progettazione. Voi sapete che l'ordine degli ingegneri e degli architetti prevede, per la progettazione, il 2 per cento, per la direzione dei lavori il 2 per cento, per la chiusura della contabilità l'1 per cento, fino ad un massimo del 5 per cento. Si tratta di tariffe ormai consolidate nell'esperienza dell'attività di questi liberi professionisti. Perchè qui si vorrebbe arrivare solo ad un minimo delle tariffe professionali, lasciando poi aperte tutte le possibilità?

Ecco, quando l'agronomo fa il piano aziendale, questo non può essere visto e confrontato con investimenti o con costi del piano aziendale; esso è soltanto un indirizzo produttivo. Quali tariffe si applicano in queste direzioni? A cosa sono correlate queste tariffe? Sono correlate ad ettaro o ad altri parametri? È estremamente difficile stabilire un tariffario, stabilire degli emolumenti per un esercizio della professione, che, molte volte, non si basa su fatti concreti, di quantificazione monetaria immediata. La questione, quindi, va esaminata.

TORTORA. Come avviene per i medici.

DEL PACE. Infatti anche per i medici, come del resto per gli avvocati, la quantificazione monetaria delle loro prestazioni è estremamente difficile. Per il notaio è diverso, perchè la quantificazione monetaria è in relazione all'importo della contrattazione che viene fatta.

Potrei anche continuare con questa serie di osservazioni, ma, tornando al tema che ha mosso il mio intervento, sarei del parere di nominare questa mattina stessa una Sottocommissione — mi sembra che sia inevitabile, signor Presidente — che esamini il provvedimento, richiedendo, se necessario, tutti i pareri e tutte le consultazioni che occorrono, per arrivare alla stesura definitiva di un disegno di legge che tenga conto delle

osservazioni che verranno avanzate nel corso della discussione.

TEDESCHI FRANCO. Signor Presidente, credo che il problema, dopo la discussione che si è aperta, si presti a far sorgere alcune perplessità.

La relazione del collega Zanon è stata certamente precisa e lucida e ci ha permesso di afferrare la filosofia del disegno di legge. Tuttavia, dal tipo di interventi che sono stati svolti successivamente da altri colleghi, risulta evidente che vi sono alcuni aspetti di questo provvedimento che meritano un ulteriore approfondimento. Se ne rendeva interprete poco fa il senatore Del Pace, al quale io certamente mi associo circa la richiesta di un approfondimento, che potrà anche seguire la strada da lui indicata, ma che potrebbe forse anche seguire altre strade.

Innanzitutto, è stato sufficientemente approfondito il problema dell'analogia di questo regolamento con quello che è stato adottato per altri ordini professionali? Non sarebbe il caso di insistere perchè la Commissione che deve darci il parere, la Commissione giustizia, possa esprimere un parere motivato a questo riguardo? Io temo che ci sia la necessità di un maggiore e migliore coordinamento fra il tipo di regolamento che stiamo qui per adottare per questa professione e quello di altre professioni, che possono o non possono avere analogia con questo particolare tipo di attività; soprattutto nel momento in cui si propone, tra le altre cose, nel disegno di legge, di estendere l'attività di questi professionisti ad altri settori non ben definiti e non ben precisati, per i quali forse sarebbe opportuno ottenere qualche chiarimento.

Lo stesso dicasi per quanto concerne il problema dei controlli. Io ritengo che tale problema debba essere quanto più possibile oggettivizzato, e credo che questa oggettivazione dei controlli possa essere meglio ottenuta — come del resto accennava il collega Buccini — affidando questo compito agli organi ministeriali.

Un altro problema che qui è stato sollevato, e sul quale le mie perplessità si uniscono

a quelle già espresse da altri colleghi, concerne il criterio di stabilire soltanto delle tariffe minime e non una fascia entro la quale il sistema tariffario possa agire, perchè, evidentemente, non dobbiamo preoccuparci soltanto dei problemi relativi agli addetti ai lavori, ma dobbiamo soprattutto preoccuparci di coloro i quali dovranno usufruire dei servizi professionali di cui oggi vogliamo stabilire il regolamento.

C'è, poi, il grosso problema, sul quale si è soffermato diffusamente anche il senatore Zanon, quello delle iscrizioni: iscrizioni per chi? In favore di chi? Anche se vi sono state alcune indicazioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, circa un particolare meccanismo che sarebbe introdotto, tuttavia, se non ricordo male, quando si discusse di questa materia nell'ormai lontana conferenza agraria (e non mi pare che l'ultima indagine dell'INEA abbia sostanzialmente modificato questo andamento) risultò, mi pare, che una bassissima percentuale di laureati in materia agraria si occupa in maniera specifica della professione per la quale hanno ottenuto la laurea.

Ecco il motivo per il quale, se vi è la necessità di un ordinamento generale per tutte le professioni, per stabilire se coloro che sono dipendenti di enti pubblici, se coloro che svolgono attività professionali negli enti pubblici debbano seguire delle procedure particolari, per questa particolare professione credo che un approfondimento sia necessario, proprio per le indicazioni di carattere statistico generale che a questo riguardo ci è stato consentito di valutare.

Insieme poi all'approfondimento del problema della attività che potranno effettivamente svolgere coloro che sono iscritti all'albo, mi pare che si renda necessario anche un maggiore approfondimento della materia, sia tramite la Commissione giustizia, che dovrebbe — secondo il mio modesto avviso — esprimere un parere al riguardo, sia eventualmente attraverso un contatto diretto con lo stesso Ministero di grazia e giustizia che, riferendo in Commissione, potrebbe forse darci degli elementi di comparazione

che, ai fini dell'esame che stiamo per compiere, potrebbero essere estremamente utili.

D E M A R Z I . Signor Presidente, nel corso della discussione generale desidero esprimere il mio pensiero, che credo peraltro condiviso anche dal Gruppo cui ho l'onore di appartenere. Personalmente sono favorevole all'approvazione di questo provvedimento, che è fortemente auspicato dalla categoria dei dottori in agraria perchè certamente — e credo che possiamo essere tutti d'accordo su questo punto — non è possibile che continuino ad essere disciplinati dalla legge del 1929, emanata cioè quando vi era un'impostazione politica, sociale ed economica completamente diversa dall'attuale. E una delle ragioni principali della richiesta di una revisione della disciplina di questa categoria è costituita proprio dal fatto di essere disciplinati da una legge così vecchia, nata in una situazione del tutto diversa.

Ricollegandomi a quanto detto dal senatore Tedeschi, rilevo che effettivamente l'impiego dei laureati in agraria nella materia di loro specifica competenza è estremamente ridotto. E questo lo constatiamo nell'ambito anche di organismi di carattere tecnico: io ho potuto sempre constatare, ad esempio, che nei consorzi di bonifica sono presenti numerose lauree di diverso tipo, ma molto poche sono le lauree in agraria, cosa, questa, che ritengo dovuta proprio all'impostazione della legge del 1929.

Sul disegno di legge, poi, a parte il fatto che reca la firma dei senatori facenti parte del nostro raggio parlamentare, è già stato sentito, in maniera informale, il Ministero di grazia e giustizia; in particolare ci è stato dato un parere dalla divisione di detto Dicastero che specificamente tratta di albi professionali. Vorrei perciò tranquillizzare gli onorevoli colleghi al riguardo; cioè il disegno di legge non è stato fatto solo ascoltando i dottori in agraria, ma è stato sentito — come ho testè detto — anche il Ministero di grazia e giustizia, e siamo pronti ad accettare che la Commissione giustizia ci dia un parere non generico, ma ampio e dettagliato, sempre al fine di tranquillizzarci.

Quello che mi auguro, però, è che l'approvazione di questo provvedimento non venga eccessivamente ritardata, perchè ritengo che facciamo anche l'interesse della agricoltura dando soddisfazione a questa categoria.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dagli interventi che si sono succeduti mi pare che tutti abbiano convenuto sull'opportunità di questo provvedimento, che dà una giusta risposta ai desideri di una categoria di professionisti che non ha una regolamentazione aggiornata. Ciò si riflette sulla loro utilizzazione nell'ambito dell'agricoltura e nell'ambito di altri settori che oggi emergono più che mai, ma che non esistevano nel 1929: parlo, ad esempio, dei problemi generali della protezione della natura.

Vorrei però far presente che, discutendo il disegno di legge in sede redigente, noi abbiamo il dovere di dare all'Aula un testo meditato ed approfondito. Per tale motivo è necessario soddisfare due esigenze, da me condivise, emerse nel corso del dibattito. Innanzitutto, dobbiamo chiedere un parere preciso alla Commissione giustizia (diamo atto al senatore Zanon del lavoro da lui compiuto in quella direzione). In secondo luogo, poichè esiste la necessità di regolamentare la presenza e l'appartenenza all'ordine di quelli che hanno pubbliche mansioni, sorge un problema di pubblico impiego, direi, per il quale — com'è noto — ha competenza la 1^a Commissione del Senato, che quindi dovrebbe essere sentita.

La mia preoccupazione, poi, va oltre. Sulla base della mia esperienza in questa materia, posso dire che la Commissione della Camera che dovrà occuparsi successivamente di questo provvedimento — parlo di una mia esperienza personale, ripeto, perchè ho fatto parte di quella Commissione per due legislature — si ritiene particolarmente impegnata e versata al riguardo (cosa che io non discuto), per cui sarebbe opportuno arrivare in quella sede con una precisa informazione anche sotto questo profilo, per quanto riguarda cioè il problema istituzionale e, comunque, del pubblico impiego.

Mi pare, quindi, che convenga chiedere entrambi i pareri, uno alla Commissione giustizia (e non sarà difficile averlo anche in breve tempo, perchè credo che la materia sia stata sufficientemente meditata), e l'altro alla 1^a Commissione.

Sono anch'io del parere di condurre a termine l'iter del provvedimento in tempi ragionevoli, con le opportune integrazioni e modifiche proposte, anche perchè è stato lamentato più volte (e non credo a torto), che in sede comunitaria, e lo stesso è stato detto quando abbiamo discusso l'interpellanza sui prezzi agricoli, noi abbiamo molti uscieri ma pochi tecnici: lo ha detto lo stesso Ministro dell'agricoltura in Aula.

Al riguardo il senatore Zanon può darci informazioni più esatte, perchè ha svolto la sua attività in qualità di tecnico in sede comunitaria; in particolare ci potrà dire qual è stato il vantaggio di quei Paesi, facenti parte della Comunità europea, che hanno già regolamentato questa materia della professione degli agronomi. Anche questa è una cosa da tenere presente.

Per quanto concerne, poi, la richiesta dei pareri di cui ho parlato poc'anzi, dal momento che il relatore, senatore Zanon, ha preannunciato alcuni emendamenti anche di sostanza, a parte la ricorrente soppressione delle parole « elenco speciale », sarebbe opportuno che noi fornissimo chiarimenti su tali emendamenti alle due Commissioni che abbiamo appunto intenzione di interpellare.

Detto questo, vorrei pregare il senatore Zanon di dare alcune risposte per completare il quadro discusso questa mattina, senza che questo suo intervento abbia il carattere della replica, anche per pronunciarsi sulla proposta fatta dal senatore Del Pace di costituire una Sottocommissione che dovrebbe approfondire la questione. Del resto siamo in sede redigente, e sarà la Commissione a valutare la sua proposta. Anzi, io non posso che ripetere la mia soddisfazione nel constatare che anche oggi abbiamo il *plenum* della Commissione, cosa questa che dà credito all'importanza del provvedimento che abbiamo dinanzi.

ZANON, *relatore alla Commissione*. Ringrazio il signor Presidente che mi dà modo di fornire alcune indicazioni in merito ai quesiti posti ed alle perplessità emerse, anche perchè penso che ciò mi faciliterà l'ulteriore trattazione dell'argomento.

Nel rispondere ad alcuni interventi, mi scaturiscono spontanee una considerazione di base e la formulazione di una proposta concreta, allo scopo di dare la massima sollecitudine all'iter successivo del provvedimento.

In proposito, porgo il mio ringraziamento al collega De Marzi, anche se ora assente, per il suo assenso di massima alla necessità di regolamentare con urgenza la materia, necessità che ha motivato con l'esigenza di dare soddisfazione alla categoria. Devo dire che più volte è emerso appunto questo concetto di considerare le richieste della categoria e di tenerne il dovuto conto. La considerazione che vorrei fare è che i problemi della categoria meritano sì tutta la nostra attenzione, ma è soprattutto la consapevolezza di soddisfare una esigenza nazionale che ci guida nel formulare finalmente la regolamentazione, le competenze ed il funzionamento di questa categoria.

Il significato del nostro impegno va visto nel fatto che l'ordinamento del 1929 non risponde — poichè non poteva prevedere il futuro — ai nostri tempi; allora lavoravano ancora i buoi nelle campagne. Siamo passati dai primordi all'era spaziale.

Oggi sono tutt'altre le concezioni della pianificazione e, pur non volendo fare una replica, vorrei ribadire che qui non si tratta assolutamente nè di venire incontro agli agronomi, nè di dare la giusta cornice a questa benemerita categoria, ma soltanto di renderla funzionale, finalmente inserita in quelle attività per le quali è preparata, in base al proprio piano di studi ed alla propria abilità.

Non possiamo fare a meno degli agronomi nella pianificazione e, quindi, dobbiamo inserire questa categoria ovunque si presentino utili le sue qualificazioni e la sua preparazione professionale.

Ciò, mentre può apparire come una considerazione di massima, rappresenta invece una necessità. Si è visto infatti, nel caso del piano regolatore, quel che salta fuori quando

questo è affidato al solo architetto, il quale talvolta colloca le zone di edilizia popolare dove c'è pericolo di valanghe, dove è prevista la riforestazione o dove ci sono altri dissesti.

Ci troviamo a questo punto di fronte ad alcune perplessità puntualizzate dai colleghi Buccini, Pistolese, Del Pace ed altri. Il dibattito, da quanto ho rilevato, si incentra essenzialmente su alcuni elementi, di cui uno è quello relativo al riconoscimento della personalità giuridica per gli ordini provinciali.

Al riguardo, dico subito che non sono in grado di rispondere al quesito, perchè questo comma non l'abbiamo voluto noi, ma è stato inserito dal Ministero di grazia e giustizia per analogia — così è stato spiegato — con altri ordinamenti che non conosco.

Allo scopo però di approfondire la materia, posso fin d'ora, ed è una proposta che faccio, rincontattare il Ministero di grazia e giustizia per apprendere quali siano stati i motivi, contingenti e non, che hanno suggerito certe norme.

Ritengo tuttavia che il riconoscimento o meno della personalità giuridica ai singoli ordini provinciali non dovrebbe costituire motivo di irrigidimento da parte della categoria.

Un altro argomento toccato da più colleghi è stato quello dell'ampiezza o, diciamo anche, della delimitazione dell'attività professionale.

Questo punto è stato studiato proprio in sede di Ministero di grazia e giustizia, tenendo conto degli altri ordinamenti, ed appositamente si è voluto inserire nell'articolo 2 del disegno di legge il concetto che ciò non costituisce pregiudizio nè limitazione all'esercizio di qualsiasi altra attività professionale da parte di altre categorie. Con ciò si è evidentemente inteso di voler considerare i riflessi che possono comportare eventuali azioni collaterali ed interferenze.

Infatti, se si vuole procedere all'elaborazione di un piano zonale o regolatore, è chiaro che si tratta di un lavoro pertinente all'ingegnere ed all'architetto, ma se il piano interessa una zona rurale è necessario l'apporto anche dell'agronomo, come eventualmente del geologo se si riscontrano problemi di natura geologica.

Per meglio chiarire il concetto, era nostra intenzione specificare, nel campo delle attività, tutte quelle cui la categoria è preparata e per le quali vi è necessità di un suo apporto.

A parte però questo intendimento, siamo anche pronti, in sede di articolato, ad apportare tutte le aggiunte o le specificazioni che si riterranno necessarie.

Vi è infine il problema relativo alle tariffe che è stato toccato da vari colleghi e sul quale mi permetto di dare dei chiarimenti.

Posso dire che le tariffe sono prevalentemente a percentuale, ma debbo anche aggiungere che queste non vengono rispettate, perchè in passato si è sviluppata nella categoria una lotta sorda tendente al loro abbattimento. Cosicché, certo per mancanza di esperienza da parte della categoria, sono stati praticati degli sconti del 20 o del 50 per cento e si è arrivati addirittura ad effettuare delle prestazioni gratuite.

Tutto ciò evidentemente non è serio, perchè se sono state fissate delle tariffe, queste debbono essere rispettate senza praticare degli sconti che vadano ad alterare dei valori già determinati.

Vi sono infatti delle tariffe che stabiliscono dei minimi e dei massimi, ma queste sono, ovviamente, armonizzate alle altre tariffe professionali.

Dico subito che quelle dei dottori agronomi sono, praticamente, quasi sempre tariffe massime, anche perchè non è possibile chiedere di più, salvo nei casi dove è previsto il 20 per cento d'aumento se si tratta di montagna o di zona disagiata, il 30 per cento d'aumento se vi sono strutture speciali, il *tot* d'aumento se c'è carattere d'urgenza e così via.

C'è tutta una regolamentazione ben precisa, che si innesta seriamente su quei criteri informativi che qui sono stati accennati e che prevedono, per certe categorie di prestazioni, i minimi ed i massimi, mentre per altre categorie di prestazioni sono previste delle percentuali che in genere costituiscono dei massimi.

Quindi, sgombrato il terreno da quelle che potevano essere le perplessità maggiori, rivolgo un caldo appello ai colleghi affinché,

pur adottando ogni cautela, pur chiedendo tutti i pareri strettamente necessari, pur provvedendo ad un esame molto severo delle eventuali pretese di questa benemerita categoria, si proceda con buona volontà e con ritmo spedito.

Questa è una esigenza che mi sembra sia apparsa chiaramente nel corso del dibattito e della quale sono stati opportunamente spiegati i motivi, anche dal Presidente della Commissione, a cui rivolgo un vivo ringraziamento per l'attenzione che ha dedicato al problema.

Lascio quindi alla Commissione ogni decisione, dichiarando sin d'ora la mia piena disponibilità sia per procedere ad un attento esame dell'articolato, sia per soddisfare eventuali richieste di pareri e chiarimenti necessari.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Zanon per l'ampiezza della sua relazione e per la competenza con cui ha posto il problema. Un grazie ancora estremamente sincero per la dichiarata disponibilità ai necessari approfondimenti, poichè, se dal contesto della discussione si è rilevata tutt'altra intenzione che ritardare il provvedimento, è indubbio che è emerso però il desiderio di acquisire, entro termini di tempo ragionevoli, altri elementi, altri dati conoscitivi.

Vorrei fare infine una puntualizzazione su un problema di fondo, quale il riconoscimento della personalità giuridica di enti di diritto pubblico agli ordini professionali.

Su questo punto è stata esposta dal senatore Buccini una tesi che può o non può essere condivisa, ma ritengo meriti un serio accertamento al Ministero di grazia e giustizia, al fine di approfondire la ragione per cui detto Ministero ha chiesto l'inserimento di questa norma nel provvedimento.

Tale verifica credo verrà espletata, come annunciato, dal relatore con tutta competenza ed autorità.

Considerata quindi acquisita la richiesta di parere alla Commissione giustizia, devo però precisare che dobbiamo anche trasmettere ad essa, per i pareri, gli emendamenti emersi nel corso del dibattito — fra cui ve

9^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

ne sono alcuni sostanziali — e che pregherei il relatore di esporre.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Mi scusi, mi è sfuggito di farlo nella foga della discussione, ma volevo proporre di presentare in forma scritta ed organica questa serie di emendamenti, solo due dei quali hanno carattere sostanziale.

P R E S I D E N T E . La richiesta di parere verrà quindi accompagnata dal testo ufficiale e dagli emendamenti che sono stati qui profilati. Ritengo che la Commissione possa grosso modo convenire su tale procedura, anche per guadagnare tutto il tempo possibile.

Rimane una proposta del senatore Del Pace, se sia opportuno o meno costituire una Sottocommissione che approfondisca l'argomento. La Commissione deciderà se sia utile costituire tale Sottocommissione o se essa, attraverso i pareri richiesti, possa maturare le necessarie soluzioni.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* La mia proposta è che, prima di decidere sulla Sottocommissione, il problema sia affrontato con la collaborazione di un gruppo informale. Pregherei fin d'ora i colleghi Del Pace, Pistolese, Buccini e quanti vorranno portare un contributo specifico, di incontrarsi con me per discutere questi dettagli, qualora non venisse costituita la Sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Zanon si riserva di consultare soprattutto i colleghi che in questa sede hanno posto alcuni interrogativi fondamentali. Lascerei poi al relatore, visto l'impegno con cui tratta questo argomento, di stabilire se consultare o meno altri senatori che ne facciano richiesta.

Qual è il parere del Governo?

F E L I C I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo concorda con le valutazioni del relatore

P R E S I D E N T E . Il relatore consulterà anche il Governo.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Sarà mio onore farlo.

P R E S I D E N T E . Vi è perciò l'impegno della Commissione di riesaminare il problema dell'istituzione di una apposita Sottocommissione non appena si otterranno i pareri della 1^a e 2^a Commissione. Si potranno così soddisfare le esigenze della categoria e modificare il regolamento del 1929, che appare superato in relazione al diverso clima politico e sociale.

La seduta termina alle ore 11,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO